

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1406 DELLA COMMISSIONE**del 2 ottobre 2020**

che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i formulari per lo scambio di informazioni e la cooperazione tra le autorità competenti, l'ESMA, la Commissione e altre entità ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, e dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli abusi di mercato

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 24, paragrafo 3, terzo comma, e l'articolo 25, paragrafo 9, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 596/2014 impone alle autorità competenti di fornire all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) tutte le informazioni necessarie per l'espletamento dei suoi compiti, a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾. L'articolo 25 del regolamento (UE) n. 596/2014 impone alle autorità competenti di cooperare e scambiare informazioni reciprocamente e con l'ESMA, con la Commissione (in relazione alle merci che sono prodotti agricoli di cui all'elenco dell'allegato I del trattato), con l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) e le autorità di regolamentazione nazionali (in relazione ai prodotti energetici all'ingrosso) e con le pertinenti autorità di regolamentazione nazionali e dei paesi terzi competenti per i relativi mercati a pronti, ivi compresi, in relazione alle quote di emissioni, il sorvegliante d'asta e le autorità competenti, gli amministratori di registro, tra cui l'amministratore centrale, e gli altri organismi pubblici preposti al controllo del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/292 della Commissione ⁽³⁾ ha già istituito procedure e formulari per lo scambio di informazioni e assistenza tra autorità competenti, a norma dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 596/2014. Si prevede la definizione di norme specifiche riguardanti la cooperazione con le autorità di regolamentazione dei paesi terzi competenti per i relativi mercati a pronti. Il presente regolamento dovrebbe pertanto disciplinare la cooperazione e lo scambio di informazioni con l'ESMA a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, di detto regolamento e la cooperazione con altre entità a norma dell'articolo 25 del medesimo regolamento.
- (3) Le informazioni dovrebbero di norma essere scambiate per iscritto. Tuttavia, le comunicazioni dovrebbero poter avvenire oralmente nei casi appropriati, in particolare prima dell'invio di una richiesta scritta di cooperazione o scambio di informazioni, per fornire informazioni su tale imminente richiesta di cooperazione o per discutere eventuali problemi che potrebbero rendere difficile l'espletamento della stessa. In caso di urgenza non meramente dovuta a ritardi della parte richiedente dovrebbe inoltre essere possibile comunicare la richiesta di cooperazione oralmente.
- (4) La richiesta dovrebbe contenere informazioni sufficienti sull'oggetto della cooperazione, in particolare i motivi della richiesta e il relativo contesto, per consentire all'autorità interpellata di trattare la richiesta in modo agevole ed efficiente. Quando le informazioni richieste sono necessarie all'autorità richiedente per l'esercizio delle sue funzioni, l'indicazione dei fatti alla base dei sospetti non dovrebbe essere considerata una condizione preliminare per ricevere l'assistenza.

⁽¹⁾ GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/292 della Commissione, del 26 febbraio 2018, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i formulari per lo scambio di informazioni e assistenza tra autorità competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli abusi di mercato (GU L 55 del 27.2.2018, pag. 34).

- (5) Laddove l'ESMA e l'ACER specificano congiuntamente un'interfaccia di comunicazione sicura che le autorità competenti e l'ESMA devono utilizzare per lo scambio di informazioni con l'ACER e le autorità di regolamentazione nazionali, dovrebbe essere obbligatorio l'uso di tale interfaccia specifica per le pertinenti finalità specificate.
- (6) Le procedure e i formulari per lo scambio di informazioni e la cooperazione dovrebbero garantire la riservatezza di ogni informazione scambiata o trasmessa e il rispetto delle norme relative al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati.
- (7) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'ESMA ha presentato alla Commissione.
- (8) L'ESMA non ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, né ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati relativi all'introduzione delle procedure e dei formulari che devono essere utilizzati dalle autorità ed entità alle quali si applica il presente regolamento, in quanto ciò sarebbe stato sproporzionato rispetto all'ambito di applicazione e all'impatto dei progetti di norme tecniche di attuazione di cui trattasi, tenuto conto che il presente regolamento inciderà soltanto su tali autorità ed entità e non sui partecipanti al mercato.
- (9) L'ESMA ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica alla cooperazione e agli scambi di informazioni tra i seguenti organismi (in appresso «organismi specificati») a norma delle seguenti disposizioni:

- (a) tra le autorità competenti e l'ESMA a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, o dell'articolo 25, paragrafo 1, paragrafo 5 o paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014;
- (b) tra le autorità competenti e la Commissione a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, secondo comma, del suddetto regolamento, in relazione alle merci che sono prodotti agricoli;
- (c) tra le autorità competenti e l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) o le autorità di regolamentazione nazionali a norma dell'articolo 25, paragrafo 3 o paragrafo 5, del suddetto regolamento, in relazione ai prodotti energetici all'ingrosso;
- (d) tra l'ESMA e l'ACER o le autorità di regolamentazione nazionali a norma dell'articolo 25, paragrafo 3 e paragrafo 5, del suddetto regolamento, in relazione ai prodotti energetici all'ingrosso;
- (e) tra le autorità competenti e le pertinenti autorità di regolamentazione nazionali competenti per i relativi mercati a pronti a norma dell'articolo 25, paragrafo 8, primo comma, del suddetto regolamento;
- (f) tra le autorità competenti e le entità di cui all'articolo 25, paragrafo 8, secondo comma, lettere a) e b), del suddetto regolamento, in relazione alle quote di emissioni.

Articolo 2

Definizione

Ai fini del presente regolamento, per «mezzo elettronico» si intendono le attrezzature elettroniche per il trattamento (compresa la compressione digitale), l'archiviazione e la trasmissione di dati tramite cavo, onde radio, tecnologie ottiche o qualsiasi altro mezzo elettromagnetico.

Articolo 3

Punti di contatto

1. Entro il 26 novembre 2020 l'ESMA chiede a ciascuno degli altri organismi specificati di trasmetterle i recapiti di uno o più punti di contatto designati dall'organismo in questione ai fini della cooperazione e dello scambio di informazioni di cui agli articoli 24 e 25 del regolamento (UE) n. 596/2014 e di informarla di eventuali successive variazioni di tali recapiti.

2. L'ESMA chiede a ciascuno degli altri organismi specificati di confermare ovvero aggiornare i recapiti che hanno trasmesso ai sensi del paragrafo 1 almeno una volta l'anno.
3. L'ESMA tiene l'elenco aggiornato dei recapiti trasmessi o aggiornati ai sensi dei paragrafi 1 e 2, unitamente al recapito del proprio punto di contatto designato ai fini del presente regolamento, e comunica tale elenco aggiornato a ciascuno degli altri organismi specificati.
4. Ai fini della cooperazione e dello scambio di informazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento gli organismi specificati si avvalgono dell'elenco più recente comunicato ai sensi del paragrafo 3.

Articolo 4

Mezzi di comunicazione

1. Salvo diversa disposizione del presente regolamento, le comunicazioni ai fini della cooperazione o dello scambio di informazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento sono effettuate tramite posta, fax o mezzo elettronico.
2. Nel determinare il mezzo di comunicazione più idoneo in un caso specifico, è tenuto debito conto delle questioni legate alla riservatezza, dei tempi di trasmissione necessari, del volume della documentazione da trasmettere e della facilità di accesso alle informazioni.
3. Senza limitare la portata generale del paragrafo 2, laddove è utilizzato un mezzo elettronico, è prescelto quello che assicura la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni nel corso della loro trasmissione.
4. Se l'ESMA e l'ACER stabiliscono congiuntamente l'utilizzo di un particolare sistema elettronico per le comunicazioni con l'ACER e le autorità di regolamentazione nazionali che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, per le finalità così specificate è utilizzato tale sistema.

Articolo 5

Richieste di informazioni o cooperazione

1. Per la richiesta di cooperazione o scambio di informazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, l'organismo richiedente utilizza il formulario di cui all'allegato I e:
 - (a) specifica le informazioni o la cooperazione che vuole ottenere;
 - (b) specifica, se del caso, gli aspetti relativi alla riservatezza delle informazioni che possono essere ottenute.
2. L'organismo richiedente può allegare alla richiesta qualsiasi documento o documento giustificativo ritenuto necessario per motivarla.
3. In caso di urgenza, l'organismo richiedente può presentare la richiesta oralmente. Se non diversamente concordato con l'organismo specificato al quale è rivolta la richiesta orale («l'organismo interpellato»), la richiesta presentata oralmente è successivamente confermata per iscritto senza indebito ritardo.

Articolo 6

Avviso di ricevimento

Entro il termine specificato nella richiesta scritta o nella conferma scritta di una richiesta presentata oralmente a norma dell'articolo 5 oppure, qualora non sia specificato un termine, entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento di tale richiesta scritta o conferma scritta, l'organismo interpellato dà conferma dell'avvenuto ricevimento all'organismo richiedente. Per l'avviso di ricevimento è utilizzato il formulario di cui all'allegato II, indicando anche, se possibile, la data prevista per la risposta.

Articolo 7

Risposta alla richiesta

1. Se l'organismo interpellato necessita di chiarimenti in merito a una richiesta presentata a norma dell'articolo 5, si rivolge per tali chiarimenti all'organismo richiedente senza indebito ritardo, avvalendosi di ogni mezzo idoneo, oralmente o per iscritto. L'organismo richiedente fornisce i chiarimenti senza indebito ritardo.

2. Per dare esecuzione a una richiesta presentata a norma dell'articolo 5, l'organismo interpellato:
 - (a) utilizza il formulario di cui all'allegato III;
 - (b) prende tutte le misure ragionevoli di sua competenza per fornire la cooperazione o le informazioni richieste;
 - (c) agisce senza indugio e in maniera da assicurare che i provvedimenti regolatori necessari possano essere attuati rapidamente tenendo conto della complessità della richiesta in questione e dell'eventuale necessità di far intervenire terze parti.
3. Se l'organismo interpellato è un'autorità competente che rifiuta di dar seguito alla richiesta, in tutto o in parte, in una delle circostanze eccezionali di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 596/2014, tale autorità informa senza indugio l'organismo richiedente con ogni mezzo idoneo, oralmente o per iscritto. Essa conferma successivamente la sua decisione per iscritto, specificando su quale di tali circostanze eccezionali si basa il rifiuto.

Articolo 8

Procedure per il trattamento delle richieste in corso

1. Laddove viene a conoscenza di circostanze che possono comportare un differimento superiore a 10 giorni lavorativi della data di risposta prevista, l'organismo interpellato ne informa l'organismo richiedente senza indebito ritardo.
2. Se del caso, l'organismo interpellato aggiorna regolarmente l'organismo richiedente sui progressi compiuti in merito alla richiesta in corso, in particolare in caso di revisione delle previsioni sulla data di risposta.
3. Nei casi in cui la richiesta è stata qualificata urgente, l'organismo interpellato si consulta con l'organismo richiedente sulla frequenza degli aggiornamenti richiesti.
4. Gli organismi specificati collaborano tra loro per risolvere eventuali difficoltà che possano emergere nell'esecuzione della richiesta.

Articolo 9

Cooperazione o scambio di informazioni spontanei

1. Per la cooperazione o lo scambio di informazioni rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento e non oggetto di una richiesta specifica, nonché per le successive relative comunicazioni, è utilizzato il formulario di cui all'allegato IV.
2. Nel caso dello scambio di informazioni di cui all'articolo 25, paragrafi 3, 5 e 8, del regolamento (UE) n. 596/2014 che rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento, se ritiene che le informazioni debbano essere trasmesse con urgenza, l'autorità competente può comunicarle oralmente, purché successivamente tali informazioni vengano trasmesse per iscritto senza indebito ritardo utilizzando il formulario di cui all'allegato IV.

Articolo 10

Procedure di cooperazione

1. Al fine di garantire un'azione coordinata a norma dell'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 596/2014 per i casi transfrontalieri riguardanti strumenti finanziari facenti riferimento a prodotti energetici all'ingrosso, le autorità competenti partecipano, su richiesta dell'ACER, a un gruppo di indagine transfrontaliero istituito a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).
2. Al fine di assicurare un approccio coerente all'applicazione delle norme pertinenti stabilite dai regolamenti (UE) n. 596/2014 e (UE) n. 1227/2011, indipendentemente dall'esistenza di un caso specifico, l'ESMA e l'ACER si consultano periodicamente.

(*) Regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (GU L 326 dell'8.12.2011, pag. 1).

3. Laddove è chiesto all'ESMA ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (UE) n. 596/2014 di coordinare un'indagine o un'ispezione con effetti transfrontalieri, l'ESMA può istituire un gruppo temporaneo ad hoc per includere le autorità competenti degli Stati membri interessati da tale indagine o ispezione.

Articolo 11

Comunicazione all'ESMA ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 7

La comunicazione all'ESMA ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014 di un rifiuto o di una mancata reazione entro un termine ragionevole è effettuata per iscritto e comprende:

- (a) copia della richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni e l'eventuale risposta ricevuta;
- (b) i motivi della comunicazione all'ESMA del rifiuto o della mancata reazione.

Articolo 12

Vincoli e usi ammissibili delle informazioni

1. Quando utilizzano i formulari di cui agli allegati, gli organismi specificati includono un'adeguata dichiarazione sulla riservatezza conformemente al pertinente formulario.
2. L'organismo interpellato non divulga l'esistenza e il contenuto di una richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, a meno che l'organismo richiedente non acconsenta alla divulgazione. Qualora non venga dato tale assenso e non sia ragionevolmente possibile dare seguito alla richiesta senza divulgarne l'esistenza o il contenuto, l'organismo richiedente ritira o sospende la propria richiesta fino a quando non sarà in grado di dare l'assenso alla divulgazione.
3. Le informazioni ricevute nell'ambito di una richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento sono utilizzate dall'organismo specificato che le riceve esclusivamente per lo svolgimento dei suoi compiti o l'esercizio delle sue funzioni o al fine di assicurare l'osservanza o il controllo dell'osservanza del regolamento (UE) n. 596/2014 ovvero, se del caso, del regolamento (UE) n. 1227/2011, in particolare, ma non solo, per l'avvio o lo svolgimento di procedimenti penali, amministrativi, civili o disciplinari risultanti da una violazione di detti regolamenti o per l'assistenza negli stessi procedimenti.

Articolo 13

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 2020

Per la Commissione
La president
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO I
Formulario per la richiesta di assistenza

RICHIESTA DI ASSISTENZA

Numero di riferimento:

Data:

Allegati: [specificare il numero di documenti e/o di documenti giustificativi allegati]

Informazioni generali

MITTENTE:

Stato membro:

Autorità richiedente:

Indirizzo della sede legale:

[inserire il recapito del punto di contatto designato a norma dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1406 della Commissione¹, indicato in appresso e incaricato del trattamento della presente richiesta]

Nome e cognome:

Telefono:

E-mail:

DESTINATARIO:

Stato membro:

Autorità interpellata:

Indirizzo della sede legale:

[inserire il recapito del punto di contatto designato a norma dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1406]

Nome e cognome:

Telefono:

E-mail:

Gentile signora/Egregio signor *[inserire il cognome]*,

ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1406 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i formulari per lo scambio di informazioni e la cooperazione tra le autorità competenti, l'ESMA, la Commissione e altre entità ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, e dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli abusi di mercato, si chiede la Sua assistenza in relazione alla questione/alle questioni illustrata/e in dettaglio di seguito.

Le sarei grato/grata se potesse fornire l'assistenza di cui sopra entro *[inserire una data indicativa per la risposta; nel caso di richiesta urgente, inserire il termine entro il quale devono essere fornite le informazioni]* o, qualora ciò non sia possibile, se potesse indicare quando prevede di essere in grado di fornire l'assistenza.

Motivo della richiesta di assistenza

.....
.....
.....
.....

[inserire la/le disposizione/i della normativa settoriale in base alla/e quale/i l'autorità richiedente è competente a trattare la questione]

La richiesta riguarda l'assistenza relativa a

.....
.....
.....
.....
.....

[inserire la descrizione dell'oggetto della richiesta, lo scopo per il quale si chiede l'assistenza, i fatti relativi all'indagine che contestualizzano la richiesta e la spiegazione della sua utilità ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni]

Seguito di

.....
.....
.....

[se del caso, inserire gli estremi di eventuali precedenti richieste di assistenza che ne consentano l'identificazione]

1. Trasmissione di informazioni

a) Descrizione dettagliata delle informazioni:

.....
.....
.....
.....

[Fornire la descrizione dettagliata delle specifiche informazioni richieste, precisando il motivo per cui si ritiene che saranno utili e, laddove noto, l'elenco delle persone che si ritiene siano in possesso delle informazioni richieste o dei luoghi in cui le informazioni possono essere ottenute.]

b) Identificativo del prodotto:

.....

[Laddove la richiesta riguarda informazioni relative a un'operazione o a un ordine di uno strumento finanziario specifico, fornire la descrizione precisa dello strumento finanziario, compreso eventualmente un codice standard di identificazione, quale ad esempio il codice ISIN o AII o il codice identificativo dell'operazione per le quote di emissioni.]

Identificativo della persona:

.....

[Indicare l'identità delle persone connesse con l'operazione o con l'ordine, in particolare le persone che negoziano lo strumento finanziario o per conto delle quali si considera che l'operazione è stata effettuata, e l'eventuale codice di identificazione applicabile, quale ad esempio il codice LEI o il codice identificativo del cliente ai sensi del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio².]

Date:

.....

[Inserire le date tra le quali hanno avuto luogo le operazioni o gli ordini sui predetti strumenti finanziari, indicando, nel caso di periodo di tempo significativo, perché è utile l'intero periodo.]

c) Dati della persona alla cui impresa o attività si riferiscono le informazioni:

.....
.....
.....
.....

[Laddove la richiesta riguarda informazioni relative all'impresa o alle attività di una persona, fornire informazioni il più possibile precise per consentire l'identificazione della persona.]

d) Sensibilità delle informazioni:

.....
.....
.....
.....

[Laddove vi sono particolari considerazioni sulla sensibilità delle informazioni richieste, fornire indicazioni circa la sensibilità delle informazioni contenute nella richiesta e le eventuali particolari precauzioni che devono essere adottate nella raccolta delle informazioni in ragione della natura dell'indagine.]

c) Informazioni aggiuntive:

.....
.....
.....

[Fornire ogni altra informazione aggiuntiva, ad esempio indicare se l'autorità richiedente ha contattato o contatterà altre autorità o organismi deputati al controllo del rispetto della legge dello Stato membro dell'autorità interpellata in relazione all'oggetto della richiesta o altre autorità che, a conoscenza dell'autorità richiedente, hanno un interesse attivo nell'oggetto della richiesta.]

f) Urgenza:

.....
.....
.....

[In caso di richiesta urgente e di fissazione di termini, spiegare in dettaglio il motivo dell'urgenza della richiesta e dei termini fissati dall'autorità richiedente per la trasmissione delle informazioni.]

2. Acquisizione di una dichiarazione (se pertinente e consentita dalla legislazione dell'autorità o dell'entità che riceve la richiesta di assistenza)

Indicare:

a) natura della dichiarazione da acquisire:

.....
.....

[Indicare eventuali preferenze sul tipo di dichiarazione da acquisire, ad esempio dichiarazione sull'onore o sulla base di altre prescrizioni di legge, dichiarazione volontaria od obbligatoria, se del caso.]

b) motivo dell'acquisizione della dichiarazione e sua finalità:

.....
.....
.....

c) nome della/e persona/e da cui acquisire la dichiarazione:

.....

[Inserire i dati delle persone da cui la dichiarazione sarà acquisita, includendo, se del caso, la loro funzione e il nome della società in cui sono impiegate, per consentire all'autorità interpellata di organizzare l'acquisizione della dichiarazione, tra cui la procedura di convocazione, se del caso.]

d) descrizione dettagliata delle informazioni richieste, comprensiva di un elenco preliminare di domande (laddove disponibile al momento della richiesta):

.....

e) ogni altra informazione aggiuntiva che può essere utile:

.....

[Fornire ogni altra informazione aggiuntiva, ad esempio indicare se l'autorità richiedente chiede che suo personale possa partecipare all'acquisizione della dichiarazione; in tal caso, comunicare i dati dei rappresentanti dell'autorità richiedente partecipanti e se del caso descrivere i requisiti giuridici e procedurali che devono essere rispettati affinché le dichiarazioni ottenute siano ammissibili nella giurisdizione dell'autorità richiedente.]

[Inserire ogni eventuale avvertenza in materia di riservatezza o restrizione riguardante gli usi ammissibili delle informazioni (purché tali restrizioni siano conformi al diritto dell'Unione).]

[Per le autorità competenti e l'ESMA, inserire:

«Sarà garantita la riservatezza delle informazioni incluse nella presente richiesta ai sensi dell'articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1406 e dell'articolo 27 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio³. Per quanto riguarda i dati personali inclusi nella presente richiesta sono rispettate le disposizioni dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 596/2014.»]

Il punto di contatto per qualsiasi quesito in relazione a tutti gli aspetti della presente richiesta è *[inserire nome e recapito del punto di contatto competente: numero di telefono e indirizzo di posta elettronica]*.

Distinti saluti.

[Nome e cognome e firma]

¹ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1406 della Commissione, del 2 ottobre 2020, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i formulari per lo scambio di informazioni e la cooperazione tra le autorità competenti, l'ESMA, la Commissione e altre entità ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, e dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli abusi di mercato (GU L 325 del 7.10.2020, pag. 7).

² Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).

³ Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1).

ALLEGATO II

Formulario per l'avviso di ricevimento della richiesta di assistenza

AVVISO DI RICEVIMENTO DELLA RICHIESTA DI ASSISTENZA

Numero di riferimento:
Data:
MITTENTE:
Stato membro:
Autorità interpellata:
Indirizzo della sede legale:
<i>[inserire il recapito del punto di contatto designato a norma dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1406 della Commissione¹, o della persona, indicata in appresso, designata come punto di contatto, incaricata del trattamento della presente richiesta]</i>
Nome e cognome:
Telefono:
E-mail:
DESTINATARIO:
Stato membro:
Autorità richiedente:
Indirizzo della sede legale:
<i>[inserire il recapito del punto di contatto designato a norma dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1406, salvo se diversamente specificato dall'autorità richiedente]</i>
Nome e cognome:
Telefono:
E-mail:
Gentile signora/Egregio signor <i>[inserire il cognome]</i> ,
ai sensi dell'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1406, con la presente accusiamo ricevuta della Sua richiesta di assistenza <i>[inserire il numero di riferimento della richiesta]</i> in data <i>[inserire la data]</i> .
La persona/Le persone nell'ambito <i>[inserire il nome dell'autorità interpellata]</i> incaricata/incaricate di trattare la Sua richiesta è/sono <i>[inserire nome e cognome, numero di telefono, indirizzo di posta elettronica]</i> .
Data prevista per la risposta:
Distinti saluti.
<i>[Nome e cognome e firma]</i>
¹ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1406 della Commissione, del 2 ottobre 2020, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i formulari per lo scambio di informazioni e la cooperazione tra le autorità competenti, l'ESMA, la Commissione e altre entità ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, e dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli abusi di mercato (GU L 325 del 7.10.2020, pag. 7).

ALLEGATO III

Formulario per la risposta alla richiesta di assistenza

RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI ASSISTENZA

Numero di riferimento:

Data:

Allegati: [specificare il numero di documenti e/o di documenti giustificativi allegati]**Informazioni generali****MITTENTE:**

Stato membro:

Autorità interpellata:

Indirizzo della sede legale:

[inserire il recapito del punto di contatto designato a norma dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1406 della Commissione¹, salvo se diversamente specificato dall'autorità interpellata]

Nome e cognome:

Telefono:

E-mail:

DESTINATARIO:

Stato membro:

Autorità richiedente:

Indirizzo della sede legale:

[inserire il recapito del punto di contatto designato a norma dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1406, salvo se diversamente specificato dall'autorità richiedente]

Nome e cognome:

Telefono:

E-mail:

Gentile signora/Egregio signor [*inserire il cognome*],

ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1406, abbiamo trattato la Sua richiesta [*inserire il numero di riferimento*] datata [*gg.mm.aaaa*].

Informazioni raccolte

.....
.....
.....
[*Riportare qui le informazioni raccolte o spiegare come saranno fornite, includendo, se del caso, la descrizione dei documenti giustificativi o della documentazione.*]

Le informazioni fornite sono riservate e sono comunicate a [*inserire il nome dell'autorità richiedente*] ai sensi del [*inserire la disposizione della normativa settoriale applicabile*] e in base al presupposto che rimarranno riservate ai sensi dell'articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1406 [*laddove l'autorità richiedente è un'autorità competente, aggiungere «e dell'articolo 27 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio¹»*].

Il/La [*inserire il nome dell'autorità richiedente*] si conforma alle disposizioni dell'articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1406 per quanto riguarda gli usi ammissibili delle informazioni fornite [*laddove l'autorità richiedente è un'autorità competente o l'ESMA, aggiungere «e alle disposizioni dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 596/2014 per quanto riguarda il trattamento dei dati personali e il loro trasferimento»*].

Laddove intenda usare o divulgare le informazioni fornite nella presente risposta per qualsiasi fine diverso da quelli indicati nella richiesta di assistenza, il/la [*inserire il nome dell'autorità richiedente*] ne dà comunicazione a [*inserire il nome dell'autorità interpellata*] e ne ottiene il previo assenso. Laddove il/la [*inserire il nome dell'autorità interpellata*] dia il suo assenso all'uso o alla divulgazione delle informazioni, può subordinarlo a determinate condizioni.

Distinti saluti.

[*Nome e cognome e firma*]

¹ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1406 della Commissione, del 2 ottobre 2020, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i formulari per lo scambio di informazioni e la cooperazione tra le autorità competenti, l'ESMA, la Commissione e altre entità ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, e dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli abusi di mercato (GU L 325 del 7.10.2020, pag. 7).

² Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1).

ALLEGATO IV

Formulario per lo scambio spontaneo di informazioni

SCAMBIO SPONTANEO DI INFORMAZIONI

Numero di riferimento:

Data:

Allegati: [specificare il numero di documenti e/o di documenti giustificativi allegati]**Informazioni generali****MITTENTE:**

Stato membro:

Autorità mittente:

Indirizzo della sede legale:

[Inserire il recapito del punto di contatto designato a norma dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1406¹]

Nome e cognome:

Telefono:

E-mail:

DESTINATARIO:

Stato membro:

Autorità destinataria:

Indirizzo della sede legale:

[Inserire il recapito del punto di contatto designato a norma dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1406]

Nome e cognome:

Telefono:

E-mail:

Gentile signora/Egregio signor *[inserire il cognome]*,

ai sensi dell'articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1406, si forniscono le seguenti informazioni che si ritiene possano esserLe di aiuto nell'esercizio delle Sue funzioni.

Informazioni fornite

.....
.....
.....
[Riportare le informazioni fornite, includendo, se del caso, la descrizione dei documenti giustificativi o della documentazione allegata.]

Le informazioni fornite sono riservate e sono comunicate a *[inserire il nome dell'autorità che riceve l'informazione spontanea]* ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 596/2014 e in base al presupposto che rimarranno riservate ai sensi dell'articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1406 e dell'articolo 27 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio² [se l'autorità destinataria è l'ACER, aggiungere «e dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio»³].

Il/La *[inserire il nome dell'autorità che riceve l'informazione spontanea]* si conforma alle disposizioni dell'articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1406 per quanto riguarda gli usi ammissibili delle informazioni fornite [laddove l'autorità che riceve l'informazione spontanea è l'ESMA, aggiungere «e alle disposizioni dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 596/2014 per quanto riguarda il trattamento dei dati personali e il loro trasferimento»; laddove l'autorità che riceve l'informazione spontanea è l'ACER, aggiungere «e dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1227/2011 per quanto riguarda il trattamento dei dati personali e il loro trasferimento»].

Laddove intenda usare o divulgare le informazioni ricevute per un fine diverso da quelli di cui all'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1406, il/la *[inserire il nome dell'autorità competente che riceve l'informazione spontanea]* ne dà comunicazione a *[inserire il nome dell'autorità competente che fornisce l'informazione spontanea]* e ne ottiene il previo assenso. Se *[inserire il nome dell'autorità competente che fornisce l'informazione spontanea]* dà il suo assenso all'uso o alla divulgazione delle informazioni, può subordinarlo a determinate condizioni.

Distinti saluti.

[Nome e cognome e firma]

¹ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1406 della Commissione, del 2 ottobre 2020, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i formulari per lo scambio di informazioni e la cooperazione tra le autorità competenti, l'ESMA, la Commissione e altre entità ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, e dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli abusi di mercato (GU L 325 del 7.10.2020, pag. 7).

² Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1).

³ Regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (GU L 326 dell'8.12.2011, pag. 1).